

STUDIO DOTT. VINCENZO M. CIMINO
CONSULENTE DEL LAVORO
VIA MAZZINI N 107 40137 B O LOGNA
TEL 051/344543 – FAX 051/306271
sito : www.studiocimino.com
mail : info@studiocimino.com

Consulenza del lavoro – Gestione delle relazioni industriali e rapporti sindacali – Gestione delle crisi aziendali – Amministrazione del personale dipendente ed equiparato – Assistenza nella gestione della contrattualistica in materia di lavoro – analisi e relazioni tecniche – CTU presso il Tribunale di Bologna

OGGETTO: TRATTAMENTO IN CAPO AI DIPENDENTI DELLE POLIZZE ASSICURATIVE.

All'interno dell'art. 51 comma 2 lettera a) del TUIR, troviamo anche le specifiche disposizioni inerenti il quesito proposto, evidentemente integrate con tutti i chiarimenti ed Interpelli forniti dall'Agenzia delle Entrate (da ultimo Interpello n 443 del 6.10.2020).

Infatti il combinato disposto normativo prevede che non concorrano alla formazione del reddito da lavoro dipendente *"i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro ad enti o casse aventi esclusivamente finalità assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministero della Salute, per un importo non superiore ad euro 3615,20"*.

All'atto pratico si dovrà procedere con la stipula di un regolamento aziendale avente efficacia soggettiva e vincolante per un determinato periodo di tempo (in genere un triennio, rinnovabile) all'interno del quale definire la generalità dei dipendenti o una sua categoria omogenea (nel caso di specie, i dipendenti appartenenti alla qualifica "quadro").

Alla stregua di tale assunto normativo, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito a più riprese che pur non essendo vietata l'erogazione del piano welfare anche agli amministratori, non possano essere ricompresi nella categoria omogenea l'Amministratore Unico o l'Amministratore Delegato, in quanto rappresentanti di una categoria univoca.

Quindi, nel concreto, una volta definito un regolamento interno vincolante per tutti i potenziali soggetti coinvolti nel periodo di vigenza dello stesso, il trattamento fiscale e previdenziale sarà il seguente:

- non concorrenza alla formazione del reddito imponibile in capo al dipendente fino ad un massimo di euro 3615,20 per anno fiscale;
- non imponibilità ai fini contributivi sia in capo al dipendente sia in capo al datore di lavoro (questi verserà il contributo di solidarietà del 10%);
- totale imponibilità sia fiscale che contributiva (ma entro il massimale contributivo ordinario) in capo all'Amministratore Unico.

Rispetto alle considerazioni di fondo qui proposte, sono doverose alcune precisazioni, ovvero:

1. la cassa di assistenza sanitaria deve essere iscritta all'Anagrafe dei fondi sanitari presso il Ministero della salute (casse di mutuo soccorso di origine negoziale aventi esclusivamente natura assistenziale che operano nell'ambito del DM 31.03.2008); la cassa deve poi rinnovare la sua iscrizione al fondo entro il 31 luglio di ciascun anno;

C.FISC: CMNVCN73D20A944K P.IVA : 01956601205

2. la cassa deve risultare la contraente ed unica beneficiaria della polizza. I beneficiari non possono risultare i dipendenti, diversamente si configurerebbe un fringe benefit tassato ordinariamente allo sfondamento del plafond previsto per legge (per il 2022 stabilito in euro 600,00). Ad esempio in alcuni accordi è previsto che per coprire una determinata partita di tutele, la Cassa sottoscriva in proprio una specifica polizza assicurativa dove la Cassa risulta contraente unica, ma con beneficiari i singoli dipendenti, i quali a loro volta possono fruire delle relative prestazioni direttamente presso le strutture convenzionate della compagnia assicurativa. In tale scenario, la contribuzione destinata a quella specifica copertura non sarebbe attratta dal particolare regime agevolato;
3. non può esserci alcuna correlazione tra quanto percepito dalla cassa ed il valore della prestazione resa dalla cassa stessa all'iscritto (ad esempio nel caso in cui è previsto che la prestazione non possa eccedere, in termini di valore, il contributo versato alla cassa).

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento voleste in merito, porgiamo cordiali saluti.

Studio Cimino